



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 03/08/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1630

Comune di Putignano. Variante art. 36 del Regolamento Edilizio.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Putignano (BA), dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Puglia con Delibera di G.R. n. 677/00, con Delibera di C.C. n. 105 del 29.12.2008 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, una variante al PRG riguardante la modifica parziale dell'art.36 del Regolamento Edilizio.

Gli atti trasmessi sono i seguenti:

1. copia della Delibera di C.C. n. 105/2008
2. certificazione di avvenuta pubblicazione e di esito della stessa
3. stralcio del Regolamento Edilizio

Giusta documentazione in atti, certificazione del Segretario Comunale in data 10.06.2019, la deliberazione di cui trattasi risulta regolarmente pubblicata ed avverso la stessa non risulta, altresì, presentata alcuna osservazione e/o opposizione.

La variante al PRG consiste nella modifica parziale dell'art. 36 del R.E. ed è finalizzata al congelamento e/o non computabilità dei volumi seminterrati destinati al parcheggio di autovetture aventi un'altezza massima fuori terra pari a 1,20 mt.

Nello specifico le modifiche proposte attengono due distinte fattispecie, ovvero:

- la prima riguarda i volumi seminterrati con destinazione a parcheggio, ed in particolare comporta la loro esclusione dal computo della volumetria complessiva degli edifici di futura realizzazione;
- la seconda riguarda la qualificazione delle superfici degli stessi parcheggi

In relazione a detta variante, il competente Ufficio del Servizio Urbanistica previa relazione istruttoria n. 6 del 10.03.2011 ha espresso parere non favorevole per la prima fattispecie di variante ed parere favorevole per la seconda fattispecie, ed in particolare si è espresso nei seguenti termini:

- per quanto riguarda la variazione del primo comma dell'art. 36, e per i soli aspetti urbanistici, considerato che la stessa comporta la non computabilità dei volumi per una altezza di m. 1,20 dal piano di sistemazione, si ritiene di non poterla condividere. In proposito si evidenzia che detti volumi, ancorché debbano considerarsi “volumi tecnici”, non possono essere esclusi dal computo complessivo poiché compresi nelle sagome degli edifici a realizzare;
- per quanto attiene la variazione del secondo comma dell'art. 36, fermo restando che la stessa, tesa a

considerare le superfici dei parcheggi quali superfici non residenziali, attiene ad aspetti regolamentari di esclusiva competenza comunale, e perciò, in via collaborativa, si ritiene, di poterla condividere.

Successivamente il Comitato Urbanistico Regionale con proprio parere n. 15 del 12 maggio 2011 si è così determinato:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della LR 56/1980, facendo propria la relazione istruttoria SUR n.06 del 10/03/2011, con la seguente riformulazione, relativamente al computo del volume dei piani seminterrati nell'ambito dell'art.36:

“Il volume dei piani seminterrati è computato per la loro parte emergente, ad eccezione di quelli adibiti a parcheggi di autovetture pertinenziali alla residenza, in attuazione della Legge 122/1989, permanentemente asserviti con atto d'obbligo a tale funzione e che rientrano nei limiti e parametri riportati in coda al presente articolo.”

Posto quanto sopra si propone alla Giunta l'approvazione della modifica all'art. 36 del Regolamento Edilizio del Comune di Putignano nei termini precisati dal CUR nel parere n. 15/2011 qui in toto condiviso.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001 ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.”

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE, per le motivazioni riportate in relazione, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la Variante al R.E. del Comune di Putignano adottata con Del. di C.C. n. 105 del 29.12.2008 nei termini riportati nel parere n. 15/2011 del CUR, qui in toto condiviso;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Putignano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
